



Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

dell'Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita
in comune di Povegliano Veronese (VR), Via Amos
Zanibelli, n. 12.

Modifiche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al
decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 931 del
13/11/2020, Allegato B al decreto del Direttore dell'Area
Tutela e Sviluppo del Territorio n. 57 del 25/11/2020, come
già modificato dai decreti del Direttore della Direzione
Ambiente n. 227 del 29/03/2021 e n. 446 del 24/05/2021.

1. l'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 931/2020 è così di seguito modificato:
 - 1.1. al punto 22 le prescrizioni dalla o.1 alla o.5 sono completamente sostituite dalle nuove prescrizioni dalla o.1 alla o.10 di seguito riportate:
 - “o.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - o.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
 - o.3. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai principi generali riportati nella premessa dell'Allegato A alla DGRV n. 119/2018;
 - o.4. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i Codice EER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
 - o.5. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;



- o.6. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;*
- o.7. ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;*
- o.8. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;*
- o.9. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;*
- o.10. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;";*
- 1.2. al punto 22 è reintrodotta la prescrizione di cui alla lettera p, precedentemente soppressa ad opera del DDR n. 446/2021, con il testo di seguito riportato:
- "p. le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera o;";*
- 1.3. al punto 22 la prescrizione di cui alla lettera u.1. è completamente sostituita dalla seguente:
- "u.1. per le operazioni di recupero di rifiuti di carta/cartone: carta e cartone recuperati in conformità al regolamento di cui al DM n. 188 del 22 settembre 2020;";*
- 1.4. al punto 22, dopo la prescrizione di cui alla lettera v., è aggiunta la seguente prescrizione:
- "z. l'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone deve essere effettuata secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:*
- z.1. i rifiuti di carta e cartone provenienti dallo sconfezionamento di rifiuti possono essere avviati all'operazione di recupero R3 solo se, sulla base di verifica visiva da parte dell'operatore, non presentano traccia di contaminazione da sostanze pericolose;*
- z.2. per quanto riguarda la frequenza con cui effettuare i controlli per la cessazione della qualifica di rifiuto, le analisi devono essere effettuate al primo lotto di produzione e, successivamente, ogni 6 mesi, a condizione che la qualità del rifiuto in ingresso al processo produttivo sia costante.*
- Resta fatto salvo l'obbligo per la Ditta di procedere alle verifiche analitiche di ciascun lotto ogniquale volta emergano in fase di omologa variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;*
- z.3. la cessazione di qualifica di rifiuto avviene con l'emissione della Dichiarazione di Conformità da parte del Legale Rappresentante della ditta (o suo delegato) su lotti chiusi di rifiuti trattati. Per quanto riguarda la dimensione dei lotti, la dimensione massima degli stessi è fissata in 25*



Mg, pari al quantitativo massimo indicato dalla ditta nella nota del 25/11/2021, assunta al prot. n. 555191 data 26/11/2021. Nulla vieta che possano essere prodotti lotti chiusi di dimensioni inferiori a 25 Mg sulla base delle esigenze di lavorazione/stoccaggio e delle necessità di avvio del materiale alla cartiera o altro intermediario/commerciante.

Le dichiarazioni di conformità dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente e agli Enti preposti al controllo contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC."

2. L'Allegato A1 al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 931/2020, è completamente sostituito dall'**Allegato A1** al presente Allegato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.